

In evidenza

Normativa: **Approvazione e pubblicazione della legge delega in materia fiscale (L. 11 marzo 2014, n. 23)**

Prassi e Giurisprudenza: **Reddito d'impresa – spese di rappresentanza (Ris. AdE n. 27/E); Rimborsi IVA – procedure di rating (Ris. AdE n. 5/E)**

IRES/IRPEF

1. Reddito d'impresa – spese di rappresentanza
2. Doppia imposizione su dividendi percepiti in uno Stato UE

IVA

3. Rimborsi IVA – procedure di rating
4. Applicazione del fermo amministrativo ai rimborsi
5. Domanda di iscrizione al VIES online
6. Rispedizione dei beni trasferiti in un altro Stato membro
7. Rettifica della detrazione su cessioni non ultimate
8. Imponibilità dei trasferimenti immobiliari in concorrenza con l'IVA
9. Cessione di farmaci nell'ambito di prestazioni mediche

VARIE

10. Riscossione - dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo
11. Consultazione telematica delle banche dati ipotecarie e catastali
12. Riduzione delle quote di fruizione dei crediti d'imposta
13. Incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative
14. Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015
15. Approvazione e pubblicazione della legge delega in materia fiscale
16. Conversione in legge della disciplina sulla voluntary disclosure
17. Tributi Locali - Disposizioni urgenti in materia di finanza locale (DL n. 16/2014 c.d. "salva Roma-ter")

INTERNAZIONALE

18. OCSE – Release of discussion drafts on actions 1, 2 and 6 of the BEPS Action Plan
19. OCSE – Paper on transfer pricing comparability data and developing countries
20. UE – new rules on the taxation of savings income

ATTIVITA' DELL'AREA

21. Gruppi fiscali
22. Seminario "l'IVA negli scambi intracomunitari"
23. Merger Leverage Buyout – incontro con l'Agenzia delle entrate
24. IV meeting nazionale AIDC
25. Incontri sul territorio Confindustria - Agenzia delle entrate



IRES/IRPEF

1. Reddito d'impresa – spese di rappresentanza

Con la risoluzione n. 27/E del 12 marzo 2014, l'Agenzia delle entrate, in risposta ad un quesito di consulenza giuridica presentato da un'associazione di categoria, ha chiarito un dubbio interpretativo concernente la corretta applicazione, ai fini del reddito d'impresa, della disciplina di trattamento delle spese di rappresentanza.



Risoluzione
Agenzia delle entrate,
12 marzo 2014,
n. 27/E

In particolare, il chiarimento ha riguardato la disposizione recata dall'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 108 del TUIR, secondo cui sono **autonomamente** deducibili e per l'intero importo **“le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore ad euro 50”**.

Con riferimento alla trascritta disposizione, si è posto il dubbio se, nel caso di omaggi costituiti da beni c.d. “autoprodotti” dall'impresa¹, il parametro rilevante ai fini della verifica del rispetto del limite dei 50 euro dovesse essere il costo di produzione (come determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR) ovvero il valore normale (come determinato ai sensi dell'art. 9, comma 3, dello stesso TUIR).

Tale problema non sorge con riferimento al caso, che più frequentemente ricorre nella prassi aziendale, in cui i beni oggetto di omaggio vengono acquistati da terzi: dato che generalmente in questa diversa fattispecie la spesa sostenuta, coincide in linea di principio con il valore normale degli stessi.

Non altrettanto accade, invece, con riguardo al caso dei beni “autoprodotti” ove è fisiologico che il valore normale degli stessi sia superiore al loro costo di produzione.

Una simile differenza, ad esempio, è ben evidente nel settore nella produzione e commercializzazione di beni di lusso, dove in virtù delle peculiarità che caratterizzano il comparto non è raro che l'apposizione di uno specifico marchio su un prodotto generi uno scollamento sostanziale tra il costo di produzione del bene ed il valore di mercato dello stesso.

L'Agenzia delle entrate ha preso in considerazione il punto, intengrando le sue precedenti pronunce. Nel confermare che la disposizione si rende applicabile anche nel caso di omaggi costituiti da “beni autoprodotti”², ha chiarito che, per la verifica del limite dei 50 euro assume rilievo non **la spesa**

¹ Per beni autoprodotti si intendono quei beni alla cui produzione e/o commercializzazione è rivolta l'attività d'impresa, beni che in sostanza non vengono “acquistati” da economie terze, ma semplicemente distratti dalla loro destinazione di mercato per essere omaggiati.

² L'Agenzia delle entrate, esprimendosi sull'esclusione dal plafond di deducibilità delle spese per i piccoli omaggi (recata dall'art. 1, co. 4, del DM 19 ottobre 2008), aveva precisato con la circolare n. 34 del 13 luglio 2009 (par. 5.4) che non dovessero essere computate: “le spese relative all'acquisto dei beni in questione”. Il riferimento “all'acquisto” di beni poteva lasciare intendere che i beni autoprodotti non beneficiassero di tale esclusione, una simile interpretazione è sembrata tuttavia sin da subito in contrasto con la ratio stessa della norma.



sostenuta (*rectius*: il costo di produzione), ma bensì il valore normale del bene "regalato".

Conseguentemente, ipotizzando, ad esempio, che un'impresa regali beni "autoprodotti" di costo unitario pari a 40 euro, ma il cui valore normale sia pari a 60 euro, non sarà possibile avvalersi della regola speciale di deducibilità (integrale e indipendente dal volume dei ricavi). Resta fermo, ovviamente, che il costo sostenuto (40 euro, nell'esempio considerato) concorrerà alla formazione dell'ammontare complessivo delle spese di rappresentanza, assoggettabili alla regola generale di deduzione, che prevede l'applicazione di specifiche percentuali al volume dei ricavi caratteristici dell'impresa.

In pratica, alla luce dei nuovi chiarimenti risulta ormai consolidata la disciplina per cui, una volta classificata la spesa di rappresentanza al di sopra della soglia del valore unitario (leggasi valore normale unitario) di 50 euro³, ai fini del plafond di deducibilità (art. 1 co. 2 del DM 19 novembre 2008), concorrerà per intero il costo unitario di produzione sostenuto per il bene omaggiato, indipendentemente dal fatto che questo sia superiore o inferiore ad euro 50.

2. Doppia imposizione su dividendi percepiti in uno Stato UE

La Corte di Giustizia si è pronunciata il 13 marzo 2014 nella causa C-375/12 riguardo la compatibilità del regime francese di tassazione dei dividendi in entrata con le libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali garantite dal Trattato (artt. 49, 63 e 65 TFUE).

Il caso riguardava una persona fisica residente in Francia, azionista di una società stabilita in Svezia, che percepiva dividendi soggetti a imposizione in entrambe gli Stati. In base alla convenzione tra i due Paesi, lo Stato di residenza del percipiente (la Francia) è tenuto ad attribuire un credito d'imposta di ammontare corrispondente alle imposte assolte nello Stato della società che distribuisce i dividendi.

Il contribuente chiedeva all'Amministrazione francese di beneficiare del diritto al rimborso derivante da una normativa allora vigente (c.d. "scudo fiscale") che stabiliva un massimale per le imposte dirette in capo ai contribuenti pari al 50% dei redditi percepiti su base annuale.

Nel chiedere il rimborso erano quindi state incluse, nelle imposte da prendere in considerazione per il computo della soglia del 50%, anche le ritenute alla fonte sui dividendi in entrata dalla Svezia. L'Amministrazione fiscale, disconosceva la metodologia di calcolo, negando la computabilità di imposte non versate in Francia.

Nel dirimere la questione, la Corte di Giustizia ha affermato che: allorché un residente di uno Stato membro, azionista di una società stabilita in un altro Stato membro, percepisca dividendi tassati in entrambi gli Stati e la doppia



Corte di Giustizia
Europea,
C-375/12

³ Al riguardo si precisa che la deducibilità integrale per gli omaggi è determinata da un valore unitario "non superiore a 50 euro" e non da un valore unitario "inferiore" a tale limite, come più volte riporta erroneamente la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente nella prima parte della risoluzione in commento.



imposizione è risolta attraverso l'assegnazione di un credito d'imposta nel Paese del percipiente, il meccanismo che fissa un tetto di imposizione in relazione al reddito annuo del percipiente, non può non tener conto dell'imposta versata nello Stato della società distributrice. Una simile esclusione costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali e alla libertà di stabilimento.



3. Rimborsi IVA – procedure di rating

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato il 10 marzo 2014 la circolare n. 5/E che detta alcuni indirizzi operativi per l'attività istruttoria sui rimborsi dei crediti IVA.



Circolare
Agenzia delle entrate,
10 marzo 2014,
n. 5/E

La circolare è frutto del confronto tra Confindustria e l'Agenzia delle entrate sul tema dei rimborsi d'imposta: rispetto ai picchi di crisi degli anni 2011 e 2012, si sta assistendo ad una inversione di tendenza non solo dal punto di vista delle risorse a disposizione per il rimborso dei crediti di imposta, sensibilmente incrementate (da circa 7 miliardi nel 2012 a circa 11,5 nel 2013), ma – come auspicato da Confindustria - ora anche sotto il profilo delle procedure di gestione dei rimborsi IVA.

La nuova circolare è stata annunciata in occasione della penultima tappa degli incontri sul territorio tra Confindustria e Agenzia delle Entrate, tenutasi a Potenza lo scorso 26 febbraio, che vede coinvolti in prima persona il Presidente del Comitato tecnico fisco di Confindustria, Andrea Bolla, ed il Direttore dell'Agenzia delle entrate Attilio Befera.

Il documento di prassi prevede una nuova procedura di gestione delle pratiche di rimborso dei crediti IVA basata sull'assegnazione di un "indice di rischio" attribuito alla singola richiesta di rimborso. In particolare, nell'ambito dell'attività istruttoria sulle richieste di rimborso IVA, gli uffici tengono conto del livello di rischio (*risk score*) proposto da una specifica applicazione informatica che reperisce le informazioni già disponibili nel sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate e consente agli uffici di rettificare il livello di rischio proposto sulla base di elementi informativi non rilevabili automaticamente.

Il livello di rischio è determinato in conformità a una serie di parametri predefiniti: continuità aziendale; tipologia di attività svolta; natura giuridica del contribuente; regolarità delle dichiarazioni e dei versamenti in un arco temporale definito; assenza di accertamenti e verifiche in un arco temporale definito; assenza di carichi pendenti; coerenza degli importi richiesti a rimborso e dei presupposti in un arco temporale definito; assenza di frodi e violazioni penali tributarie; "conoscenza" del soggetto da parte dell'ufficio, in quanto fisiologicamente a credito.

La valutazione degli elementi di rischio è volta a suddividere i rimborsi in classi di rischio (alto, medio e basso), al fine di diversificare l'attività istruttoria sul rimborso, con particolare riguardo alla documentazione da richiedere al contribuente e alla tempistica delle verifiche rispetto alla fase di pagamento del rimborso stesso.

In ogni caso, l'Agenzia chiarisce che resta fermo il principio della liquidazione

dei rimborsi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legge 23 settembre 1994, n. 547.

Gli uffici diversificano le richieste di documentazione e i controlli da effettuare prima dell'erogazione del rimborso, in funzione del livello di rischio: nei confronti delle istanze alle quali risulta attribuito un livello di rischio più elevato sono effettuati controlli più stringenti rispetto a quelli svolti sulle richieste con un livello di rischio più basso.

L'Agenzia delle entrate precisa che gli uffici richiedono la documentazione strettamente necessaria all'esecuzione dell'attività istruttoria, evitando richieste eccedenti le necessità e riguardanti documenti già in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altra pubblica amministrazione. L'obiettivo della nuova procedura è quello di rendere le pratiche di rimborso dei crediti IVA più celeri e uniformi sul territorio nazionale.

Al fine di meglio assicurare tale uniformità di comportamento, l'Agenzia diramerà inoltre agli uffici specifiche ed analitiche indicazioni circa le modalità di assegnazione del livello di rischio e la documentazione da richiedere ai contribuenti. Secondo precisa indicazione dell'Agenzia delle entrate, inoltre, sono esclusi da questa procedura i rimborsi richiesti dalle imprese di più rilevanti dimensioni, soggette al c.d. tutoraggio, di cui all'art. 27 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.

4. Applicazione del fermo amministrativo ai rimborsi

Il 28 marzo 2014, la Suprema Corte ha enunciato, nella sentenza n. 7320, un principio di diritto che interpreta, ampliandolo, il raggio d'azione della disciplina del fermo amministrativo di cui all'art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923.

Il ricorso oggetto di pronuncia riguardava una controversia sorta sul diniego tacito opposto ad una richiesta di rimborso IVA ai sensi dell'art. 38-bis del DPR n. 633/1972. L'Amministrazione finanziaria sosteneva di aver sospeso e successivamente disconosciuto il rimborso in forza di un avviso di accertamento notificato al contribuente, che avrebbe azzerato il credito. Accertamento che, tuttavia, era stato annullato in sede giurisdizionale ma con sentenza non ancora passata in giudicato.

I primi due gradi del giudizio tributario avevano visto accolte le ragioni del contribuente, con la specifica, nel merito, che il provvedimento di sospensione dovesse ritenersi superato dall'avviso di accertamento e che l'annullamento di quest'ultimo avrebbe dovuto comportare la decadenza della sospensiva. Era stato pertanto rigettato il richiamo operato dall'Ufficio all'applicazione in via generale del c.d. fermo amministrativo (art. 69 del R.D. n. 2440/1923), quale presidio per la sospensione.

La Suprema Corte, nel cassare la sentenza della CTR, ha invece riconosciuto all'istituto del fermo amministrativo un'ampia funzione di tutela dell'interesse erariale, puntualizzando la prevalenza della relativa disciplina, rispetto al sistema delle garanzie previsto dall'art. 38-bis del DPR n. 633/1972.

Quest'ultimo – secondo la Corte – opera, infatti, sotto un diverso profilo, garantendo l'erario dell'eventuale indebita percezione da parte del contribuente di somme superiori a quelle spettanti e si inserisce quindi in via concorrente ma non esclusiva nella più vasta disciplina di tutela del fermo amministrativo.



Cassazione
Sentenza,
n. 7320/2014



CONFINDUSTRIA

Facendo leva su questa interpretazione la Cassazione ha rinviato la controversia ad una nuova pronuncia nel merito, invitando la CTR a conformarsi al principio di diritto secondo cui: il fermo amministrativo costituendo potere di autotutela della pubblica amministrazione a salvaguardia della compensazione legale del credito altrui con quello, anche se attualmente illiquido, che l'amministrazione abbia o pretenda di avere nei confronti del suo creditore, ha portata generale e si applica anche ai rimborsi IVA e ciò fintanto che non sopraggiunga un giudicato negativo sulla ragione vantata dall'erario.

5. Domanda di iscrizione al VIES online

L'Agenzia delle entrate ha comunicato che dal 26 marzo 2014 è attivo il servizio di iscrizione con modalità telematiche all'elenco VIES (Vat information exchange system), operazione necessaria per coloro che intendono compiere operazioni intracomunitarie.



Agenzia
delle entrate,
Comunicato stampa
26 marzo 2014

La procedura telematica semplifica notevolmente l'accesso al VIES, in precedenza consentito solo previa istanza consegnata a mano o recapitata agli Uffici tramite posta raccomandata o PEC. Con le nuove modalità d'accesso i soggetti dotati di partita IVA e abilitati ai servizi Entratel o Fisconline potranno richiedere la propria iscrizione direttamente via web. L'Agenzia delle entrate vaglierà ogni istanza entro 30 giorni dalla presentazione, qualora emergano rischi di evasione o frode comunicherà il diniego entro lo stesso termine. Un'analisi più approfondita sui soggetti registrati con successo al VIES sarà invece condotta nei 6 mesi successivi all'iscrizione.

6. Rispedizione dei beni trasferiti in un altro Stato membro

La sentenza della Corte di Giustizia nelle cause riunite C-606/12 e C-607/12, pronunciata in data 6 marzo 2014, concerne l'interpretazione dell'art. 17, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.



Corte di giustizia eu-
ropea, C-606/12,
C-607/12

La controversia ha coinvolto una società francese e l'Agenzia delle Entrate, per il recupero dell'IVA non assolta negli anni 2007 – 2008 in esito ad una serie di operazioni intracomunitarie. In particolare, la società francese, produttrice di compressori industriali, cedeva tali beni ad una società spagnola. I beni in argomento venivano però importati sul territorio europeo da uno stabilimento cinese di proprietà della società francese. L'importazione avveniva in Italia, attraverso una società controllata dalla francese.

La società francese introduceva inoltre nel territorio italiano, in provenienza dalla Francia, ulteriori componenti necessari per l'utilizzo dei compressori importati. In seguito, stipulava con una società italiana terza, un contratto per la fornitura di ulteriori componenti, necessari al funzionamento e all'installazione dei beni presso il cliente finale spagnolo. Era una società italiana terza a spedire direttamente tali beni assemblati al cliente finale, in nome e per conto della società italiana, rappresentante fiscale della società francese.

La società terza (spedizioniere) emetteva fattura nei confronti della società italiana rappresentante fiscale che, a sua volta, fatturava al cliente finale spagnolo. La rappresentante fiscale della società francese in Italia, riteneva



quindi di poter ricevere i beni e i servizi forniti dalla società terza italiana senza versare l'imposta, in forza dell'art. 8, commi 1, lettera c) e 2 del DPR n. 633/1972.

L'Agenzia delle Entrate sosteneva, invece, che il trasferimento di beni dalla Francia all'Italia fosse disciplinato dall' art. 17, paragrafo 2, lettera f) della direttiva e quindi soggetto al regime sospensivo previsto dall'art. 38, comma 5, lettera a) del DL n. 331/1993.

La Corte di Giustizia interpretando quest'ultima disposizione ha stabilito che, affinché la spedizione o il trasporto di un bene non sia qualificato come trasferimento a destinazione di un altro Stato membro, tale bene, dopo l'esecuzione dei lavori che lo riguardano nello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto, deve necessariamente essere rispedito al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale esso era stato inizialmente spedito o trasportato. Pertanto, nel caso in esame, il regime previsto dall'art. 17, paragrafo 2, lettera f) della direttiva risultava applicabile solo nell'ipotesi in cui i beni, dopo la lavorazione, fossero stati rispediti in Francia (e non in Spagna al cliente finale).

7. Rettifica della detrazione su cessioni non ultimate

La Corte di Giustizia si è pronunciata il 13 marzo 2014 nella causa C-107/2013. La controversia, sorta tra una società di diritto bulgaro e l'amministrazione fiscale nazionale, riguardava una cessione di beni con pagamento anticipato tra società collegate. Tale cessione, mai portata a termine per la mancata autorizzazione nazionale alla società cedente a commerciare lo specifico prodotto ceduto, era stata per giunta ritenuta fittizia dall'Amministrazione bulgara che, di conseguenza, aveva disconosciuto la detrazione dell'IVA assolta a monte dalla società acquirente.

Il giudice nazionale, rinviando il caso alla Corte europea, chiedeva se il diritto alla detrazione potesse essere riconosciuto in casi in cui, per vari motivi, la prestazione non sia stata ultimata; se una rettifica di tale detrazione restasse comunque possibile e infine, se il sistema nazionale di responsabilità in solido di un soggetto passivo per l'imposta dovuta da un terzo (in attuazione dell'art. 205 della Direttiva 2006/112/CE) risultasse compatibile con il diritto europeo.

Senza pronunciarsi su quest'ultimo punto, ritenuto dalla Corte non attinente con l'oggetto della controversia, il Giudice europeo ha precisato che, fatto salvo il diritto per il soggetto passivo di ottenere dal fornitore (ricorrendo alle procedure nazionali) la restituzione dell'acconto versato per la cessione non portata a termine, la detrazione dell'IVA operata dal destinatario di una fattura redatta ai fini del pagamento dell'acconto concernente la cessione di beni, deve essere rettificata anche nel caso in cui il fornitore resti debitore dell'imposta e non abbia rimborsato l'acconto.

8. Imponibilità dei trasferimenti immobiliari in concorrenza con l'IVA

La Corte di giustizia si è pronunciata il 20 marzo 2014 nella causa C-139/12 riguardante la presunta incompatibilità con l'IVA di un'imposta spagnola sui trasferimenti patrimoniali a titolo oneroso.



Corte di Giustizia
Europea,
C-107/13



Tale imposta si applica agli acquisti sul mercato primario o ai trasferimenti sul mercato secondario di titoli rappresentativi del capitale sociale o del patrimonio di soggetti (enti, società, fondi, associazioni ecc) il cui attivo patrimoniale sia costituito per almeno la metà da immobili situati sul territorio nazionale.

Una società spagnola, dopo aver assolto l'imposta per aver acquisito una partecipazione superiore al 50% in una società immobiliare, ne aveva richiesto il rimborso (comprensivo di interessi) all'Amministrazione nazionale. Dinnanzi al diniego di quest'ultima aveva quindi lamentato che la normativa fosse in contrasto con la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Investito della controversia, il giudice nazionale rimetteva alla Corte di giustizia il compito di valutare se la sesta direttiva IVA (Direttiva 77/388/CEE) consentisse o meno l'esistenza di una normativa nazionale in grado di colpire con un'imposta indiretta, diversa dall'IVA, l'acquisizione della maggior parte di una società il cui attivo è essenzialmente costituito da immobili, anche in considerazione del fatto che il trasferimento diretto di immobili, in luogo delle azioni della società immobiliare, avrebbe potuto essere soggetto ad IVA.

Ritenendo la normativa spagnola compatibile con il diritto comunitario, la Corte ha osservato che ai fini dell'IVA il trasferimento di immobili, ad eccezione di alcune fattispecie (immobili nuovi, terreni edificabili ecc), risulta generalmente esente dall'imposta ai sensi art. 13 della sesta direttiva. Inoltre – aggiunge la Corte – la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (art. 33 della direttiva) pur ribadendo l'incompatibilità con l'IVA dei regimi nazionali che pongono imposte, diritti o tasse con caratteristiche tipiche dell'imposta sulla cifra d'affari, ammette invece l'esistenza di regimi fiscali concorrenti con caratteristiche diverse, anche laddove le relative imposte si cumulino all'IVA in sede di riscossione.



Corte di Giustizia
Europea,
C-139/12

9. Cessione di farmaci nell'ambito di prestazioni mediche

La sentenza del 13 marzo 2014, pronunciata dalla Corte di Giustizia Europea nella causa C-366/12 verte sull'interpretazione dell'art. 13 della direttiva 77/388/CEE (esenzione per attività di interesse pubblico).



Corte di Giustizia
Europea,
C-366/12

La questione nasce da una controversia tra una società tedesca che gestisce un ospedale e l'amministrazione finanziaria nazionale sulla possibilità di riconoscere l'esenzione IVA sulla cessioni di farmaci prescritti nell'ambito di cure ambulatoriali. La società in questione, nel corso degli anni 2005-2006 aveva dispensato cure ospedaliere e ambulatoriali assoggettando comunque la cessione dei medicinali utilizzati nei trattamenti ad esenzione IVA, anche quando i trattamenti ambulatoriali venivano dispensati da medici che esercitavano nell'ospedale a titolo indipendente.

Nel pronunciarsi la Corte ha constatato che la cessione di medicinali prescritti nell'ambito di un trattamento ambulatoriale da medici che esercitano come professionisti indipendenti all'interno di un ospedale, a meno che non risulti strettamente necessaria al momento delle prestazioni mediche, non può beneficiare dell'esenzione in quanto materialmente ed economicamente separabile dalla prestazione di servizi. Al riguardo – precisa la Corte – spetta al giudice del rinvio la responsabilità di stabilire se la cessione possa essere conside-



CONFINDUSTRIA

rata o meno materialmente inscindibile dalla prestazione principale oggetto del trattamento terapeutico o se i trattamenti terapeutici forniti implicino un succedersi di operazioni e tappe individualmente distinte.

**VARIE**

10. Riscossione - dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo

L'Agenzia delle entrate ha chiarito con la risoluzione n. 32/E del 19 marzo 2014 un delicato aspetto relativo all'applicazione in via retroattiva delle modifiche apportate alla disciplina della rateazione delle somme iscritte a ruolo dal cosiddetto "Decreto Fare" (DL n. 69/2013)

Con l'art. 52, co. 1, lett. a), n. 2) del citato decreto (convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98), **sono state aumentate da 2 ad 8 le rate il cui mancato pagamento comporta la decadenza dal beneficio della rateazione** (ex art. 19 DPR n. 602/73).

Con la risoluzione in parola l'Agenzia delle entrate ha chiarito l'applicabilità retroattiva di tale regime di maggior vantaggio, che deve quindi ritenersi applicabile anche per le dilazioni già concesse prima della data di entrata in vigore del Decreto del Fare (22 giugno 2013).

L'applicazione retroattiva delle modifiche introdotte dall'art. 52 alla disciplina della dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo era stata in precedenza esplicitata attraverso l'art. 4 del decreto ministeriale 6 novembre 2013 (pubblicato in GU n. 262 dell'8 novembre 2013) solo per le disposizioni relative alla rateazione straordinaria (fino a 120 rate), concessa a debitori che per ragioni estranee alla loro responsabilità versino in gravi situazioni di difficoltà economica legate alla congiuntura economica.



Risoluzione Agenzia
delle entrate
19 marzo 2014, n.
32/E

11. Consultazione telematica delle banche dati ipotecarie e catastali

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 31224 del 4 marzo 2014 **è stato attivato, a decorrere dal 31 marzo 2014, il servizio di consultazione telematica gratuita delle banche dati ipotecaria e catastale.**

Si ricorda che è ammessa la consultazione gratuita ed esente da tributi per tali banche dati nei casi in cui i soggetti che la effettuano siano titolari, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento sugli immobili oggetto di consultazione (art. 6, co. 5-quater, del DL n. 16/2012, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44).

L'Agenzia delle entrate ha tuttavia specificato che l'accesso telematico gratuito per entrambe le banche dati sarà limitato in fase di prima attuazione alle sole persone fisiche registrate ai servizi Entratel e Fisconline.

I soggetti diversi dalle persone fisiche potranno accedere gratuitamente alla banca dati catastale con consultazioni telematiche effettuate presso gli sportelli catastali decentrati. A tal fine il richiedente dovrà esibire il proprio documento d'identità e comprovare la qualifica - anche mediante dichiarazione sostitutiva - di rappresentante legale od organico del soggetto cui la visura si riferisce.



Provvedimento del
Direttore
dell'Agenzia delle
entrate, prot.
2014/31224



Tutta la documentazione necessaria all'accesso sarà conservata presso lo sportello decentrato, l'Agenzia delle entrate eseguirà verifiche a campione sull'effettiva spettanza dell'esenzione.

12. Riduzione delle quote di fruizione dei crediti d'imposta

Nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2014, **è stato pubblicato il DPCM 20 febbraio 2014 che**, ai sensi dell'art. 1, co. 577, della legge n. 147/2013, (Legge di Stabilità 2014), **riduce le soglie di fruizione per taluni crediti d'imposta**, già indicati all'elenco 2, allegato alla medesima legge.



Decreto del
Presidente del Con-
siglio dei Ministri
20 febbraio 2014

Si evidenzia che la misura attuativa non ha operato una riduzione uniforme di tutte le agevolazioni. Al contrario, alcuni crediti sono stati esclusi dalla riduzione mentre per altri è stata differita l'entrata in vigore del taglio.

Per un maggior approfondimento sull'argomento si rinvia alla Circolare pubblicata da Confindustria sul tema, disponibile [nella comunità professionale fisco](#).

13. Incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative

Con il Decreto Interministeriale 30 gennaio 2014, sono state emanate le disposizioni attuative delle agevolazioni fiscali riconosciute dall'art. 29 del D.L. n. 179/2012 (convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n.221) ai soggetti che effettuano investimenti in start up innovative (come definite dall'art. 25, co. 2 e 3 del medesimo DL)



Decreto del
Interministeriale
30 gennaio 2014

La disposizione era stata oggetto di verifica da parte della Commissione europea che ne ha sancito la compatibilità con il mercato interno con decisione C(2013)8827 del 5 dicembre 2013.

Al fine di incentivare gli investimenti (diretti o indiretti come precisato dall'art. 2, co. 2 del DM attuativo) in start-up innovative il sopracitato art. 29 concede per i periodi di imposta dal 2013 al 2016, le seguenti agevolazioni fiscali:

- per le persone fisiche, una detrazione d'imposta ai fini IRPEF del 19% dei conferimenti effettuati, per un importo non superiore a 500 mila euro.
- per i soggetti IRES, una deduzione dal reddito complessivo del 20% dei conferimenti effettuati, per un importo non superiore a 1,8 milioni di euro.

Nel caso in cui gli investimenti siano effettuati in start up a vocazione sociale (come definite dall'art. 25, co. 4 del DL n. 179/2012) o in imprese che sviluppino e commercializzano prodotti o servizi tecnologici in ambito energetico (in specifici settori individuati tramite i codici ATECO allegati al DM) la detrazione IRPEF è incrementata in misura pari al 25% e la deduzione IRES in misura pari al 27%.

Qualora la deduzione IRES sia superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

Analogamente, l'eventuale eccedenza di detrazione IRPEF che non trovi capienza nell'imposta lorda può essere utilizzata nei periodi d'imposta successivi,

ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

Per i soci di snc e sas, l'importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il suddetto limite si applica con riferimento al conferimento effettuato dalla società.

Si evidenzia che nel rispetto degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato le agevolazioni sono applicabili solo nel caso in cui l'ammontare complessivo dei conferimenti rilevanti effettuati in ciascun periodo d'imposta non sia superiore alla soglia di 2,5 milioni di euro per ciascuna start up innovativa.

Qualora una società riceva conferimenti in denaro, in un unico esercizio, superiore a tale soglia tutti i soci conferenti perderebbero il diritto alla deduzione/detrazione, anche per la parte corrispondente al conferimento effettuato entro la predetta soglia di 2,5 milioni.

Le agevolazioni spettano a condizione che i soggetti investitori ricevano e conservino:

- una certificazione, fornita dalla start up innovativa, che attesti il rispetto della soglia di 2,5 milioni di euro con riferimento al periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento;
- una copia del piano d'investimento, contenente informazioni dettagliate sull'oggetto della prevista attività, sui relativi prodotti, nonché sull'andamento attuale e previsto delle vendite e dei profitti

Per gli investimenti in start up a vocazione sociale o operanti in ambito energetico, anche una certificazione rilasciata dalla start up innovativa attestante l'oggetto della propria attività.

In considerazione della rilevanza e della complessità degli aspetti fiscali e in materia di aiuti di Stato insiti nella disciplina è nostra intenzione approfondire il tema qui brevemente descritto con la pubblicazione di una circolare dedicata.

14. Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015

È stato pubblicato in GU n. 73 del 28 marzo 2014 il decreto legge n. 47/2014 che contiene misure volte a fronteggiare l'emergenza abitativa, agendo in particolare sul fronte della disponibilità di alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale.

Dal punto di vista delle imprese il decreto contiene alcune misure di natura fiscale (artt. 6, 8 e 9) che si riflettono prevalentemente sul settore immobiliare ed edile.

Le disposizioni di cui all'articolo 6 – la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea in osservanza della disciplina in materia di aiuti di Stato – prevedono l'esclusione dal reddito d'impresa ai fini delle imposte dirette e dal valore della produzione netta ai fini dell'IRAP, del 40% del reddito derivante dalla locazione di alloggi sociali (come definiti dal DM 22 aprile 2008 pubblicato in GU 24 giugno 2008, n. 146) di nuova costruzione, o per i quali siano stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria o di recupero su un fabbricato preesistente.

L'agevolazione è concessa fintanto che il conduttore non riscatti l'immobile o comunque per un periodo non superiore a dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori.



Decreto Legge
28 marzo 2014
n. 47

Parziale esclusione
dalle imposte dirette
e dall'IRAP dei redditi
da locazione

Il successivo articolo 8 contiene misure volte ad agevolare l'acquisto in proprietà di alloggi sociali. La disposizione prevede che, per i contratti di locazione di alloggi sociali stipulati dopo il 29 marzo 2014, il conduttore, trascorsi almeno 7 anni dalla stipula del contratto, possa riscattare l'immobile. Fino alla data del riscatto il conduttore può imputare parte dei corrispettivi pagati al locatore alla riduzione del futuro prezzo di acquisto dell'alloggio.

I corrispettivi pagati dal locatore saranno comunque considerati canoni di locazione ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP anche per la parte imputata al futuro prezzo di riscatto dell'immobile. Agli stessi, laddove ne ricorrano le condizioni, sarà applicabile la parziale esclusione dalla base imponibile delle imposte dirette e dell'IRAP, disposta a favore dei locatori dal succitato articolo 6.

Sempre con riferimento alle imposte dirette e all'IRAP i corrispettivi per la cessione degli alloggi sociali si considereranno comunque conseguiti alla data di esercizio del diritto di riscatto dell'immobile da parte del conduttore. Le imposte correlate alle somme imputate durante la locazione a riduzione del prezzo di riscatto da parte del conduttore, costituiranno invece un credito d'imposta per il locatore.

La definizione delle modalità di determinazione e fruizione di tale credito, così come la definizione delle clausole standard dei contratti locativi e di futuro riscatto degli immobili in questione sono state demandate ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da emanare di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni. Per tale il quale non è stato fissato alcun termine di emanazione.

È bene evidenziare che, in mancanza del decreto attuativo e ancor prima dell'autorizzazione da parte della Commissione europea, le misure fin qui descritte sono ancora distanti dal divenire efficaci.

Immediatamente applicabile è invece l'articolo 9 del decreto legge, con cui è stata disposta per il quadriennio 2014-2017 la riduzione al 10% dell'aliquota della cedolare secca sui contratti a canone concordato (art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011). Aliquota che in precedenza, era stata ridotta dal 19% al 15% ad opera dell'art. 4, co. 2, del DL n. 102/2013, convertito in legge 28 ottobre 2013 n. 124)

Si segnala infine, l'estensione della disciplina della cedolare secca sugli affitti anche alle unità abitative locate nei confronti di cooperative o enti senza scopo di lucro che, a loro volta, le sublocano a studenti universitari con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione. A tal fine è stato aggiunto il comma 3-bis al citato D.Lgs. n. 23/2013.

Agevolazioni per
l'acquisto degli alloggi sociali

Riduzione
dell'aliquota della
cedolare secca

15. Approvazione e pubblicazione della legge delega in materia fiscale

La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega in materia fiscale il 27 febbraio 2014 completando così l'iter iniziato dal provvedimento oltre due anni fa.

La legge 11 marzo 2014, n. 23 che reca disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita è stata pubblicata in GU n. 59 del 12 marzo 2014 ed è definitivamente entrata in vigore a decorrere dal 23 marzo c.a.

Si ricorda che a decorrere da quest'ultima data il Governo avrà 4 mesi di tempo per emanare il primo decreto delegato che quindi è atteso per il mese di luglio.



Legge
11 marzo 2014 n. 23

Confindustria ha prontamente segnalato nelle opportune sedi istituzionali l'estrema importanza di un'attuazione rapida della delega, indicando gli interventi che dovrebbero ritenersi prioritari in ragione del loro impatto sul sistema tributario e di riflesso sul sistema produttivo del Paese.

Rientrano senz'altro in tale categoria la revisione del sistema sanzionatorio e della disciplina del raddoppio dei termini di accertamento, la regolamentazione del principio dell'abuso del diritto ed i vari aspetti inerenti la manutenzione della fiscalità d'impresa.

Riguardo questi punti, ed altri contenuti nella delega, sono state elaborate proposte normative concrete che verranno sottoposte all'attenzione del Legislatore.

Confindustria seguirà costantemente il processo di attuazione della delega fiscale e saranno fornite periodicamente informazioni al riguardo dedicando apposito spazio anche nelle prossime circolari mensili.

16. Conversione in legge della disciplina sulla voluntary disclosure

In sede di conversione del D.L. n. 4/2014 (convertito in legge n. 50/2014 pubblicata in GU n. 74 il 29 marzo 2014), è stato soppresso l'art. 1 contenente disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero c.d. "voluntary disclosure".

Durante il periodo di vigenza della disposizione l'Agenzia delle entrate aveva attivato la procedura di voluntary disclosure con la pubblicazione, in versione provvisoria, sul proprio sito internet dei modelli di adesione e delle relative istruzioni (si veda circolare mensile di Febbraio 2014).

Al riguardo, si fa presente che l'art. 1, co. 1, della legge n. 50/2014 (legge di conversione del richiamato DL n. 4/2014) fa salvi tutti gli atti, i provvedimenti ed i rapporti giuridici sorti *medio tempore* sulla base delle norme soppresse.

La disciplina della *voluntary disclosure* è stata ora trasfusa in una proposta di legge d'iniziativa parlamentare (proposta n. 2247 presentata il 31 marzo 2014 alla Camera dei Deputati), che abbina due diverse azioni legislative: una prima, che riprende per intero il contenuto del soppresso art. 1, ed una seconda che, invece, pur ricalcando la norma la modifica in alcuni punti.

La trasposizione della disciplina in una proposta di legge è finalizzata a consentire, l'analisi al di fuori dei tempi della decretazione di urgenza, delle osservazioni avanzate durante l'esame della Commissione Finanze della Camera sull'articolo 1 del DL n. 4/2014.

Rispetto alle norme soppresse (già approfondite nella Circolare Mensile del mese di Gennaio 2014 e alle quali si rinvia in questa sede) alcuni dei punti in discussione potrebbero riguardare:

- il perfezionamento della procedura con il versamento solo di una parte delle somme accertate, e non dell'intero ammontare delle imposte dovute a seguito dell'accertamento.
- La possibilità o meno di ricorrere alla rateazione per i versamenti.
- l'eventuale esenzione – ma solo nell'ambito della procedura di voluntary disclosure - per i professionisti, i loro consulenti e gli intermediari finanziari coinvolti, dagli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette ai fini della normativa antiriciclaggio.

- l'estensione o meno della non punibilità, a fronte della collaborazione volontaria, ad altre fattispecie di reato oltre a quello di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 70/2000 (dichiarazione infedele) come ad esempio quelli all'art. 3 e 5 del medesimo decreto (rispettivamente dichiarazione fraudolenta mediante artifici e omessa dichiarazione)
- l'eventualità di accorciare i termini di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell'IVA in caso di ricorso alla procedura.

17. Tributi Locali - Disposizioni urgenti in materia di finanza locale (DL n. 16/2014 c.d. "salva Roma-ter")

È in corso l'iter di conversione del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

Il decreto modifica alcune disposizioni della Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013), intervenendo sulla disciplina dei nuovi tributi locali - TARI e TASI - abolendo la controversa "web tax" e prorogando i termini di accesso alla procedura di definizione agevolata per le somme iscritte a ruolo.

Con riferimento ai tributi locali, si segnala che è stato modificato il presupposto impositivo della TASI, allineandolo di fatto a quello dell'IMU. La TASI si applicherà dunque al possesso o alla detenzione di fabbricati e aree edificabili, con esclusione dei terreni agricoli (art. 2, co. 1 lett. f), g), e h) del DL n. 16/2014). Sono state invece escluse le aree scoperte non edificabili.

Inoltre, l'articolo 1, co. 1, lett. a) del decreto ha aggiunto un periodo al comma 667 della legge di Stabilità, per consentire ai Comuni di superare, per il solo 2014, dello 0,8 % il limite previsto nella determinazione delle aliquote TASI in riferimento a tutte le tipologie di immobili, a condizione che le risorse recuperate siano destinate a finanziare detrazioni TASI per l'abitazione principale.

Viene così disposto, nonostante la forte opposizione di Confindustria, un incremento sugli immobili diversi dalle abitazioni principali, tra cui gli immobili strumentali delle imprese. Il Legislatore, per evitare aggravii impositivi su detti immobili, aveva inizialmente stabilito un tetto all'imposta pari all'aliquota massima dell'IMU vigente al 31 dicembre 2013: il 10,6%.

A fronte della modifica normativa tale soglia è stata innalzata all'11,4 % per finanziare le detrazioni TASI sull'abitazione principale; una condizione quest'ultima che potrebbe essere rimossa in sede di conversione del DL n. 16 dato che **sono stati presentati degli emendamenti volti proprio ad eliminare tale vincolo alla possibilità dei comuni di innalzare l'aliquota TASI.**

Con riferimento alla TARI il legislatore è intervenuto per eliminare la contraddizione che esisteva nell'art. 1 fra:

- l'ultimo periodo del comma 649, dove si stabiliva che, sui rifiuti speciali assimilati avviati al recupero dai produttori tramite soggetti privati, i comuni avevano facoltà di concedere una riduzione della TARI sulla parte variabile
- il successivo comma 661, dove si prevedeva, invece, l'integrale esclusione dalla TARI di tali rifiuti smaltiti tramite soggetti privati dai



Decreto Legge
6 marzo 2014,
n. 16

Modifiche alla disciplina della TASI

Modifiche alla disciplina della TARI

produttori.

Nel DL n. 16/2014 la soluzione è stata inizialmente trovata, accogliendo le indicazioni di Confindustria, eliminando l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 649 che produceva un'ingiusta doppia imposizione sui produttori, che avrebbero pagato sui medesimi rifiuti sia i costi del servizio privato, fruito dall'impresa, sia il tributo TARI per la copertura dei costi del servizio comunale, non fruito dall'impresa.

Questa soluzione, ancorché codificata, risulta ora in dubbio a causa dei diversi **emendamenti, presentati in sede di conversione del DL n. 16/2014, per capovolgere completamente tale soluzione, abrogando il comma 661 e reintroducendo il secondo periodo del comma 649.**

Il Legislatore è intervenuto inoltre sulle modalità di versamento della TASI, eliminando la possibilità di versare il tributo attraverso i servizi elettronici di incasso e pagamento interbancario e postale, inizialmente prevista nella norma. Per effetto di quest'ultima modifica, la TASI dovrà dunque essere versata con le stesse modalità in uso per i versamenti dell'IMU (modello F24 o bollettino di conto corrente postale). Si fa peraltro presente che gli stessi servizi elettronici di incasso e pagamento restano disponibili per il versamento della TARI.

Il pagamento della TARI e della TASI dovrà avvenire secondo il numero di rate e scadenze previste da ciascun Comune, che di norma saranno almeno due con intervallo semestrale. L'attuale disciplina normativa tace, però, per quanto riguarda il coordinamento delle date di versamento dei due tributi locali, e non pone limiti al numero massimo di rate che i Comuni potranno stabilire. Ciò potrebbe comportare ulteriore complessità nella gestione dei tributi per le imprese. Ad ogni modo l'Ente locale dovrà consentire il pagamento in un'unica soluzione sia per la TASI che per la TARI, entro il 16 giugno di ciascun anno.

È stata infine estesa a tutti i tributi locali, per effetto dell'art. 1, co. 4 del decreto, la procedura inizialmente prevista per la sola IMU che, in deroga alla disciplina vigente in materia di erroneo versamento dei tributi, consente la regolarizzazione della posizione del contribuente senza l'applicazione di interessi e sanzioni (art. 1, co. 722-727 della Legge di stabilità 2014).

Per quanto riguarda gli aspetti di rilevanza fiscale contenuti nel decreto e non inerenti alle imposte locali, si evidenzia che l'articolo 2, comma 1, lett. a) ha definitivamente abrogato il comma 33 della Legge di stabilità 2014. Tale disposizione, ribattezzata in genere "web tax" o "google tax", introducendo l'art. 17-bis al DPR n. 633/1972 obbligava i soggetti passivi IVA, intenzionati ad acquistare servizi pubblicitari online, a farlo da soggetti titolari di una partita IVA italiana.

Confindustria ha tempestivamente evidenziato le criticità di una simile disposizione, a partire dalla dubbia compatibilità della stessa con il diritto comunitario. Il DL 30 dicembre 2013, n. 51 - decaduto per la mancata conversione in legge entro il termine dei 60 giorni - ne aveva difatti posticipato l'entrata in vigore (inizialmente prevista per il 1 gennaio 2014) al 1 luglio 2014, al fine di valutarne la compatibilità con l'ordinamento europeo.

Per completezza, si ricorda che non sono stati modificati i commi 177 e 178 della Legge di stabilità 2014, contenenti norme di rilievo per le società che operano nella raccolta di pubblicità online, relativamente alla determinazione dei prezzi di trasferimento e dei metodi di pagamento per tali servizi.

Il decreto in commento ha modificato con l'art. 2, co. 1, lett. c) e d), i termini per il ricorso alla definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo

Modalità di versamento della TARI e della TASI

Erronei versamenti dei tributi locali

Abrogazione della "web tax"

Proroga alla rottamazione delle cartelle esattoriali

(c.d. "rottamazione delle cartelle") di cui all'art.1, co. 618-624, della Legge di stabilità 2014.

È stata prorogata al 31 marzo 2014 (dal 28 febbraio 2014), la possibilità per il debitore di definire le somme iscritte a ruolo con un unico versamento pari all'intero importo iscritto, (ovvero la parte di residua debenza), più l'aggio dovuto all'agente della riscossione, ma senza eventuali interessi di ritardata iscrizione a ruolo, o di mora. La sospensione della riscossione per i carichi soggetti a definizione agevolata, concessa per consentire il corretto ricorso alla procedura, è stata di conseguenza prorogata di un mese, al 15 aprile 2014.



INTERNAZIONALE

18. OCSE – Release of discussion drafts on actions 1, 2 and 6 of the BEPS Action Plan

Nell'ambito dei lavori relativi all'attuazione del piano d'azione BEPS, l'OCSE ha pubblicato nel mese di marzo alcuni *discussion drafts*, invitando i soggetti eventualmente interessati a fornire commenti.

In particolare, sono state rese disponibili sul sito dell'organizzazione le bozze dei documenti che riguardano le sfide fiscali dell'economia digitale (Action 1), la neutralizzazione degli effetti degli hybrid mismatch arrangements (Action 2) e la prevenzione dell'abuso dei trattati (Action 6).

Si ricorda che il calendario dei lavori del piano BEPS è disponibile online e che le consultazioni pubbliche previste per le singole azioni potranno essere seguite anche in streaming sul sito dell'OCSE.

19. OCSE – Paper on transfer pricing comparability data and developing countries

L'11 marzo 2014 è stato pubblicato dall'OCSE un paper che affronta le preoccupazioni sollevate dai paesi in via di sviluppo circa le difficoltà incontrate nel reperire i dati necessari per effettuare la comparazione dei prezzi di trasferimento tra imprese collegate, richiesta per la corretta applicazione dell'*arm's length principle*.

Il documento, frutto del lavoro congiunto del segretariato dell'OCSE e della Task force sulla Fiscalità e lo Sviluppo, è ancora in versione provvisoria.

20. UE – New rules on the taxation of savings income

Il Consiglio europeo ha adottato il 24 marzo 2014 le modifiche proposte dalla Commissione alla Direttiva 2003/48/CE relativa alla tassazione dei redditi da risparmio. Il fine perseguito è quello di fornire agli Stati membri, un migliore accesso alle informazioni di natura finanziaria legate a questa tipologia di redditi.

L'intervento consentirà lo scambio automatico di informazioni fiscali tra gli Stati membri, per assicurare che i pagamenti degli interessi effettuati da uno Stato membro a favore di residenti in un altro Stato membro siano tassati in base alle leggi del Paese di residenza. L'Austria ed il Lussemburgo dovranno quindi cessare di praticare la ritenuta del 35% sui redditi da risparmio che



attualmente sostituisce lo scambio di informazioni.

È stato altresì ampliato il campo di applicazione della direttiva per coprire prodotti finanziari prima esclusi, come le assicurazioni vita, e un'ampia gamma di fondi di investimento. Gli Stati membri avranno tempo fino al 1 gennaio 2016 per dare attuazione alla direttiva.



ATTIVITA' DELL'AREA

21. Gruppi fiscali

Il 26 marzo 2014 si è tenuta la seconda riunione dell'anno, in via straordinaria in sessione congiunta, del Gruppo Fisco e del Gruppo Fisco Internazionale di Confindustria.

L'incontro è stato dedicato all'analisi di diversi argomenti: **dell'attuazione della delega fiscale, ai profili fiscali e catastali degli impianti fotovoltaici, fino ai temi della fatturazione elettronica e delle procedure di rating dei rimborsi IVA.**

Sono stati altresì brevemente trattati aspetti di fiscalità internazionale legati all'attuazione del BEPS e alla proposta di una dichiarazione IVA standard a livello comunitario.

Per avere maggiori informazioni si invita a prendere visione del resoconto della riunione e della documentazione distribuita durante l'incontro disponibile sulla Comunità Fisco di Confindustria.

22. Seminario "l'IVA negli scambi intracomunitari"

Il 25 marzo si è tenuto presso la sede di Confindustria il seminario "L'IVA negli scambi intracomunitari di beni: tra problemi operativi delle imprese e dibattito comunitario sull'evoluzione del sistema transitorio". L'incontro ha rappresentato l'occasione per fare il punto della situazione dei lavori del VAT Expert Group (VEG), gruppo di esperti sull'IVA provenienti dal settore imprenditoriale e professionale, la cui costituzione è stata promossa dalla Commissione europea nel corso del 2012. L'evento è stato trasmesso in streaming raccogliendo un'ampia adesione con circa 200 collegamenti.

L'attività di lavoro del VEG si è concentrata principalmente sull'analisi dei problemi dell'attuale sistema transitorio di tassazione degli scambi dei beni nell'Unione Europea, introdotto dal 1° gennaio 1993, con il vaglio di varie proposte: dalla possibilità di applicare le regole di tassazione delle prestazioni di servizi anche alle cessioni intracomunitarie di beni, alle ipotesi di abbandonare il criterio di tassazione a destinazione, al mantenimento dello status quo, con analisi dei principali problemi posti dal sistema di tassazione vigente.

Al fine di meglio esplorare questa ultima ipotesi, sono stati costituiti ulteriori sottogruppi di lavoro, incaricati di approfondire i riflessi IVA relativi a tre temi ritenuti particolarmente delicati per il quotidiano fare business delle imprese nel Mercato unico comunitario: il trattamento delle transazioni a catena, la gestione del consignment stock, la questione della prova nelle cessioni intracomunitarie di beni.

Beneficiando della presenza di due esperti italiani, membri del VEG, che hanno contribuito all'attività di approfondimento dei temi sopra menziona-

ti, il seminario ha cercato di approfondire i principali problemi connessi alle citate operazioni intracomunitarie, alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito in sede comunitaria.

23. Merger Leverage Buyout – incontro con l'Agenzia delle entrate

Confindustria ha partecipato ad un incontro congiunto con Aifi (Associazione Italiana del Private-Equity e Venture Capital), ABI, Assonime e Agenzia delle entrate per approfondire i profili fiscali delle operazioni di Merger Leverage Buyout (MLBO).

A seguito dell'incontro è stato elaborato un documento di osservazioni sulle contestazioni che l'Amministrazione finanziaria muove nei confronti di tali operazioni. Rilevi che in linea generale si riferiscono alla dubbia deducibilità degli interessi passivi sul finanziamento contratto per effettuare l'acquisizione della società "target". Il documento in questione è consultabile sulla Comunità professionale Fisco e ad esso si rinvia per ulteriori approfondimenti.

24. IV meeting nazionale AIDC

Il 20 marzo 2014 il Direttore dell'Area politiche fiscali ha partecipato alla tavola rotonda organizzata nell'ambito del IV meeting nazionale dell'Associazione Italiana dottori Commercialisti (AIDC), sul tema dello Statuto del Contribuente e del ruolo di tale legge nell'attuale ordinamento tributario.

L'incontro ha fornito l'occasione per discutere temi cari a Confindustria quali la stabilità e la certezza del diritto; che assumono un ruolo di assoluta rilevanza e attualità in riferimento ai prossimi interventi di riforma quali, ad esempio, quelli prospettati dall'approvazione della legge delega fiscale.

25. Incontri sul territorio Confindustria - Agenzia delle entrate

L'11 marzo 2014 a Firenze si è tenuta la sesta tappa del ciclo d'incontri organizzato sul territorio da Confindustria e dall'Agenzia delle Entrate per favorire il dialogo diretto tra imprese e amministrazione finanziaria. All'appuntamento hanno partecipato: il presidente del Comitato Tecnico Fisco di Confindustria, Andrea Bolla, il vice presidente di Confindustria Toscana, Andrea Fabianelli, il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera e il vicedirettore vicario, Marco Di Capua.